



CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Consorzio Piave prot. n. 0021459 del 10-08-2022

Comune Di Castello Di Godego
Via Guglielmo Marconi 58
31030 Castello Di Godego (TV)
protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Castello di Godego

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 18177 in data 14/07/2022;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che il Comune di Castello di Godego ricade per circa 870 ettari nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave e per i restanti circa 938 ettari nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Brenta;

RICHIAMATI il precedente parere del Consorzio al PAT protocollo 8723 del 22/05/2015 (citato nelle NTO) e al PI del Comune di Castello di Godego (prot. n. 12910 del 13 luglio 2018);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla valutazione di compatibilità idraulica riferita alla Variante n.6 al Piano degli Interventi del Comune di Castello di Godego, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si modifichi l'art. 6.5 dell'Allegato A alla VCI e l'articolo 51/c esplicitando il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno non inferiore a 80 cm e comunque che non alteri la sezione utile del canale) o salvo esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
2. Si indichi al paragrafo 6.3 e 6.4 dell'Allegato A alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che nel caso si ricorra all'utilizzo di pozzi perdenti andranno previsti nella misura di un pozzo con diametro minimo Ø 150-200 cm profondo 5 m o 2 pozzi Ø 200 cm profondi 3 m ogni 500 m² di superficie impermeabilizzata, considerando per ogni pozzo un potere infiltrante di 20 l/s.
3. Si indichi al paragrafo 6.3 dell'allegato A che lo smaltimento di tutti i deflussi nei dispositivi di infiltrazione è consentito solo nel caso in cui le condizioni del suolo lo consentano, elevata permeabilità, lontananza del corpo idrico recettore e eccessiva onerosità del collegamento. In questi casi si consiglia comunque di prevedere una via di deflusso alternativa/punto di recapito superficiale nella rete minore (es. scolina stradale) per scongiurare episodi di malfunzionamento dei sistemi di infiltrazione.
4. Si integrino l'articolo 6.6 dell'Allegato A alla VCI e l'art. 51 delle NTO con l'indicazione che *"in merito all'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti o colture specializzate di superficie superiore a 1000 m² gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m³ per ettaro di superficie adibita a vigneto"*.
5. Si indichi esplicitamente all'articolo 51-9-a delle Norme Tecniche Operative che i volumi compensativi minimi si intendono per ettaro di superficie impermeabilizzata.
6. In accordo con il punto 18 dell'art. 6.6 dell'Allegato A alla VCI si aggiornino i volumi d'invaso (=ulteriore invaso (detenzione)) delle schede n. 51, 69, 73, 75, 76, 79, 81 dell'Allegato F in modo da garantire in ogni caso almeno i valori minimi citati al punto 3. Si raccomanda inoltre di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto a una serie di microinvasi distribuiti.
7. Collegandosi ai punti 6 e 8 dell'art. 2.2 della VCI, al fine di non comportare un isolamento dei canali demaniali dal contesto ambientale e favorirne invece una buona connotazione naturalistica, si consiglia di evitare l'edificazione di nuove aree residenziali o produttive fino al confine con i corsi d'acqua, creando se possibile dei veri e propri corridoi ecologici costituiti da aree a verde pubblico o privato e/o a destinazione agricola. Queste aree potranno assolvere anche una funzione di sicurezza idraulica come naturali superfici di espansione in caso di eventi di piena eccezionali.

Si ricorda infine che le azioni di Piano delle schede dalla n. 01 alla n. 50, dalla n. 54 alla n. 56 e dalla n. 59 alla n. 66 dell'Allegato F alla VCI interessano aree all'interno del perimetro di contribuenza del Consorzio Brenta, che pertanto ha competenza sulle opere idrauliche presenti.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Ing. Cisterna Anita
Istruttore Dott. Benetel Davide
N. pratica 99499 PB/AC/db